

DL FISCO/Il contenuto del testo approvato in Senato. Novità per professionisti e autonomi

DS6901

DS6901

Ravvedimento speciale al via

Introdotti anche criteri che limitano i controlli della GdF

DI ALBERTO MORO

Arriva il ravvedimento per i contribuenti che possono aderire al concordato 2025-2026 e nuovi criteri per le verifiche fiscali che limitano i blitz della Guardia di Finanza.

Il Senato, nella giornata del 29 luglio 2025, ha dato l'ok definitivo al decreto fiscale senza modificare le novità introdotte alla Camera. Il testo, approvato con 147 voti a favore, 87 contrari e 5 astensioni, è diventato legge. Come avvenuto lo scorso anno, il ravvedimento viene riproposto anche nel 2025. Autonomi e professionisti che aderiranno per la prima volta al concordato preventivo potranno regolarizzare le annualità fiscali dal 2019 al 2023. Per chi ha già aderito nel 2024, invece, resta sanabile solo il 2023. Gli importi da versare con agevolazioni saranno calcolati sulla base degli Isa del contribuente. È previsto inoltre uno sconto del 30% per gli anni che coincidono con la pandemia Covid.

Tra le novità più rilevanti introdotte, una norma rafforza le garanzie nei confronti dei contribuenti durante i controlli fiscali. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso aziende o studi professionali, dovranno indicare in modo "espressamente ed adeguatamente motivate" le ragioni dell'intervento, sia negli atti di autorizzazione sia nei verbali. L'intervento normativo si allinea a una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che a febbraio ha condannato l'Italia per carenze su questo fronte. Il decreto interviene anche sul tema della deducibilità delle spese per le trasferte. È stata confermata la validità delle spese sostenute all'estero (viaggi, vitto e alloggio), anche se effettuate con mezzi non tracciabili, purché siano nei limiti previsti. Slitta il termine per il versamento del saldo 2024 e dell'acconto 2025 per i contribuenti soggetti agli Isa e per i forfettari: ci sarà tempo dal 21 luglio al 20 agosto 2025, con la possibilità di pagare con una maggiorazione dello 0,4%. Rinvio anche per i Comuni, che avranno tem-

po fino al 15 settembre 2025 per approvare le delibere sulle aliquote IMU. Il senatore di FdI, Giorgio Salvitti, relatore del decreto fiscale ha commentato: "Il dl si inserisce nel più complessivo quadro di riforma del settore, che si caratterizza per un sistema premiale". Continua Salvitti "mentre l'economia italiana continua a dare segnali positivi ampliamo l'accesso al concordato preventivo, che gli imprenditori devono cogliere come un'opportunità".

— © Riproduzione riservata — ■



Le novità del dl fisco

DS6901

DS6901

| | |
|---|---|
| Spese di trasferta | Obbligo di tracciabilità solo per quelle in Italia. All'estero ok al pagamento in contanti |
| Redditi da beni immobili | Ai fini IRPEF, il corrispettivo derivante dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su immobili è tassato come reddito diverso |
| Compensi variabili da bonus e stock options | Regime addizionale IRPEF delimitato ai soli dirigenti finanziari |
| Regime di riporto delle perdite | Esteso ai conferimenti d'azienda fiscalmente neutri effettuati fuori dal perimetro di gruppo. Semplificato anche il calcolo del limite patrimoniale |
| Maggiorazione del costo deducibile per l'incremento occupazionale | Vengono ora considerate anche le diminuzioni di personale avvenute presso società collegate |
| Società estere controllate | Semplificato il calcolo della tassazione effettiva |
| Contrasto ai disallineamenti da ibridi | La documentazione deve essere predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024 |
| Proroga e sanatoria IMU | Prorogato al 15 settembre 2025 il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU. Sono valide alcune delibere tardive |
| IMU per immobili ad uso sportivo | Esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per attività non commerciali |
| Agevolazioni sulle accise | Estesi i benefici fiscali per il gasolio anche al biodiesel |
| Disposizioni fiscali del Terzo settore | Le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 |
| Inversione contabile nel trasporto e movimentazione merci e nei servizi di logistica | Sono stati eliminati i vincoli applicativi dell'inversione contabile legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali del committente. È inoltre consentito applicare il reverse charge anche alle agenzie per il lavoro |
| Split payment | Non si applica più alle operazioni nei confronti delle società quotate all'indice FTSE MIB della Borsa italiana |
| Accise | Anticipata l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione introdotte dal d.l. n.43/2025 e previste dal 1° gennaio 2026 |
| Dichiarazioni 2024 | Sono considerate tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024 ai fini del concordato preventivo biennale |
| Definizione agevolata | Ai fini dell'estinzione dei giudizi, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; l'estinzione del giudizio è dichiarata d'ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione; l'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato |
| Ravvedimento speciale. Imposta sostitutiva per aderenti al concordato preventivo | È possibile adottare il regime di ravvedimento versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali. Ridotte del 30% le aliquote per i soli periodi di imposta 2020 e 2021 |
| Termini di effettuazione dei versamenti di dichiarazioni fiscali per il 2025 | Posticipato al 21 luglio 2025 il termine per versamenti delle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), dell'IRAP e dell'IVA per i contribuenti soggetti agli ISA e ai regimi forfetari. Per il 2025 i versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi al 21 luglio 2025 con applicazione della maggiorazione (0,4%) |
| Verifiche GdF. Maggiori garanzie per i contribuenti negli accessi in azienda | Obbligo di motivare nell'atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale |
| Benefici fiscali per le imprese sociali | L'esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per attività statutarie delle imprese sociali o per l'incremento patrimoniale è efficace dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 |
| Disposizioni finanziarie | Previsto l'incremento del fondo di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025 |